



Roma, 30 luglio 2021

**Regolazione servizio rifiuti**  
**Integrazioni alle Osservazioni Anci/Ifel**  
**al Documento ARERA per la consultazione n.282/2021/R/RIF**

Nel corso della riunione del 23 luglio u.s. tra ARERA, Anci/Ifel e Anea, si è concordato di inviare le precisazioni emerse nella discussione, con particolare riferimento a due questioni fondamentali: i PEF sovracomunali e la considerazione delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina ARERA 02/2020 nel rispetto del limite alla crescita annuale delle tariffe.

Circa il primo punto, si osserva che **la questione dei PEF sovracomunali è sicuramente di interesse primario ma presenta una complessità di analisi tale da necessitare di un adeguato approfondimento**, che non appare compatibile con i tempi a disposizione. Peraltro, la questione sembra essere stata rinviata dall'Autorità ad una prossima delibera, che non coincide con quella di fine luglio 2021. Pertanto, offriamo la nostra disponibilità ad ulteriori confronti nella fase di definizione dell'Appendice 1 al MTR-2.

Relativamente alla considerazione delle detrazioni di cui all'art. 1.4 della determina ARERA 2/2020 rispetto alla base di calcolo per il rispetto del limite alla crescita, oltre le osservazioni contenute nella premessa del [Documento Anci/Ifel del 19 luglio 2021](#), in cui si afferma che il confronto *“va effettuato, come ampiamente acquisito, sul risultato che esce dal PEF senza considerare le detrazioni dell'art.1.4 della determina 02/2020, al fine di rendere confrontabili i risultati dei costi di due annualità contigue senza considerare eventuali variabili esogene e incerte”*, si ritiene opportuno precisare e rafforzare il concetto già espresso con i seguenti elementi:

- **le detrazioni di cui al punto 1.4 della determina ARERA 2/2020** devono avere solo un valore informativo e **non possono rientrare nella base di calcolo per il limite alla crescita. Il valore da prendere a riferimento per la valutazione del rispetto del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie deve essere pertanto al lordo e non al netto delle detrazioni di cui al punto 1.4.** Tale impostazione è imprescindibile e risponde alla necessità di assicurare ai Comuni di utilizzare le entrate conseguite a vario titolo, per abbattere le tariffe applicate all'utenza del servizio rifiuti coerentemente

con la situazione di bilancio di ciascun ente e nel rispetto dell'autonomia di gestione delle entrate proprie ad essi garantita dalla legge.

Inoltre, coerentemente con quanto sostenuto da Ifel nella [Guida alla predisposizione del PEF secondo il metodo tariffario ARERA](#), tale impostazione consente una “spalmatura” degli extra gettiti su più anni tenendo conto degli avanzi vincolati TARI accertati con i consuntivi, considerato che, ad esempio, il recupero del gettito derivante dall'evasione fiscale non assume la stessa dimensione per ciascun anno, potendosi verificare annualità in cui si registra un livello considerevole e altre in cui ciò non avviene, anche indipendentemente dalle attività di accertamento dei Comuni.

Non si condivide pertanto quanto proposto al punto 2.20 del DCO n.282/2021 di ARERA, in quanto si ritiene prevalente perseguire l'obiettivo di evitare variazioni significative delle tariffe attraverso l'utilizzo dei fondi di volta in volta disponibili sui bilanci degli enti, lasciando a questi ultimi la scelta di come e quando impiegarli.

**Si ritiene quindi necessario tenere ben distinte le dinamiche di controllo della crescita dei costi industriali del servizio desumibili dai PEF, dalle dinamiche di tariffazione all'utenza che dovranno essere determinate solo relativamente a tali costi, coerentemente con il principio di copertura integrale dei costi con le tariffe, sancito dalla legge n.147 del 2013.** Tale meccanismo comporta che le detrazioni ex art.1.4 della determina n.2/2020 dovranno essere applicate solo in un momento successivo alla determinazione delle tariffe sulla base del PEF e di conseguenza, che i valori da considerare per il rispetto al limite alla crescita dovranno essere quelli al lordo delle detrazioni in commento;

- ad ulteriore corollario di quanto sostenuto, si tenga presente che **l'obiettivo proposto nel DCO n.282 di maggior coerenza tra valore delle entrate tariffarie oggetto di approvazione e importo articolato agli utenti, non si ottiene confrontando due valori disomogenei** ed esposti a variazioni incontrollabili, in quanto nel valore finale delle tariffe intervengono sia la disponibilità di altre risorse non elencate al punto 1.4 (quali ad esempio risorse del Fondo per le funzioni fondamentali dei Comuni ex art 106 del dl 34/2020, avanzi vincolati TARI, la disponibilità di risorse di bilancio utilizzabili per le agevolazioni di cui all'art.1, co. 660 legge 147/2013, ecc.), sia altri fattori come, ad esempio, la variazione della base imponibile da assoggettare al prelievo, che comunque operano a valle e non sono state considerate nel metodo;
- si evidenzia, inoltre, la necessità di **ampliare le voci di entrata rispetto a quanto contemplato nell'art. 1.4 in oggetto, in quanto il concetto di “entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione”, è a nostro avviso limitante rispetto alla considerazione di ulteriori possibili “extra gettiti”** come l'avanzo vincolato Tari e altre risorse finalizzate come il "Fondone". Quello che dovrebbe rilevare quindi è la natura di “extra gettito” o comunque di avanzi



contabilizzati a consuntivo. L'avanzo rappresenta infatti l'espressione migliore di una logica pluriennale del PEF, che trova riscontro anche nelle nuove proposte di ARERA.

Appare opportuno in proposito segnalare che **le eventuali maggiori entrate** (al netto di eventuali minori entrate) **e le economie registrate** rispetto a quanto previsto nei PEF anche tenendo conto della gestione residui, **trovano una loro rappresentazione in bilancio e nel conto consuntivo con la determinazione di un avanzo TARI**; si tratta di entrate che, pur non essendo formalmente ed espressamente vincolate per legge, di fatto lo possono essere con decisione comunale, dal momento che con i proventi/gettiti da prelievo Tari non si può eccedere l'integrale copertura dei costi. Come noto, in ogni caso i proventi di natura straordinaria possono essere oggetto di vincolo di destinazione in base all'art. 187, comma 3, Tuel, in coerenza con il principio generale che le entrate tariffarie devono garantire la copertura integrale dei costi (art. 1, comma 654, legge n. 147/2013). Inoltre, si ritiene che tale vincolo di destinazione, una volta impresso dal bilancio comunale, facendo confluire gli importi nell'avanzo di amministrazione, non debba essere obbligatoriamente utilizzato nella sua interezza nel primo anno utile, ben potendo il Comune **impiegare gradualmente le eventuali maggiori risorse da recupero dell'evasione, al fine di attenuare nel tempo le tariffe**. Tale avanzo potrebbe anche essere utilizzato per far fronte al verificarsi di situazioni straordinarie del PEF con l'emergere di significative poste pregresse o di situazioni con incrementi significativi annui delle tariffe con valori di picco, come quello che si sta probabilmente verificando in attuazione del d.lgs 116/2020.